

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. **IV-quater** N. 57

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(Relatore: **FONTAN**)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

PARENTI

pendente presso il Tribunale di Torino (n. 4175/98 R.G.G.I.P. - n. 4953/97 R.G.N.R.)
per concorso – ai sensi dell'articolo 110 del codice penale – nel reato di cui agli articoli
595, primo, secondo e terzo comma dello stesso codice e 13 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata)

Presentata alla Presidenza il 12 febbraio 1999

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Tiziana Parenti con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Torino (n. 4953/97 R.G.N.R. — n. 4175/98 R.G.G.I.P.).

I fatti che sono contestati alla collega vengono ricondotti all'ipotesi di reato di cui agli articoli 110 e 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata). In particolare la condotta sarebbe consistita nell'aver, asseritamente, con dichiarazioni riportate su dispaccio ANSA dell'8 giugno 1997 e pubblicate sul quotidiano «*La Stampa*» del 9 giugno 1997, offeso la reputazione del dottor Piercamillo Davigo, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, affermando — come recita testualmente il capo di imputazione — che «*Davigo afferma che la classe dirigente non vuole essere sottoposta alla legge come le BR. Viene il sospetto che parli per sé, perché è lui il primo a non accettare di essere sottoposto alla legge (...). Io penso che si stiano dando i numeri. Il paragone proposto denuncia l'ignoranza veramente preoccupante di Davigo e fa venire qualche dubbio sul suo equilibrio mentale, tanto che è difficile persino replicare a una tale affermazione (...). Credo che occorra che qualcuno dia una regolata a qualcuno. La*

legge permette certi strumenti e, quindi, è giusto che quello che è permesso sia messo in atto. Noto tuttavia una costante escalation per fare impressione sulla gente, come quando si equiparano i tangentisti alle BR».

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 29 luglio e del 23 settembre 1998, ascoltando, com'è prassi, l'onorevole Parenti.

Nel corso del dibattito l'opinione prevalente è stata nel senso che le frasi proferite dal deputato in questione costituiscono, con chiara evidenza, un giudizio ed una critica di natura sostanzialmente politica su fatti e circostanze che all'epoca erano al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica nonché del dibattito politico-parlamentare. Ciò sia pure in assenza di un collegamento specifico con atti o documenti parlamentari, che comunque deve ritenersi implicito, attesa l'ampiezza e la diffusione che ebbe a suo tempo la discussione tanto sugli organi di stampa quanto, in generale, nel dibattito politico.

Per questi motivi la Giunta, a maggioranza, ha deliberato di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Rolando FONTAN, *Relatore.*